

## **LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI IMPRESARIO COSTRUTTORE (LEPIC)**

**(DEL 1° DICEMBRE 1997)**

Dal 1998 è in vigore la seconda versione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore, la quale prevede, in particolare, l'istituzione di un albo cantonale. Questo contempla le imprese autorizzate ad eseguire opere di sopra e sottostruttura, oltre che di una certa importanza, il cui costo preventivabile è superiore a fr. 30 000.-, ed è consultabile all'indirizzo [www.ti.ch/Albo](http://www.ti.ch/Albo). La Commissione preposta alla vigilanza della legge ha constatato che nell'ambito lavori di carattere edile, professionisti del ramo (architetti o ingegneri) deliberano, per conto di loro clienti, opere di impresario costruttore a ditte non iscritte nell'albo cantonale. Ciò, oltre che contrario alla legge, rischia di essere pregiudizievole per i committenti che si vedono spesso sospendere i lavori da parte della nostra Commissione.

Per facilitare il compito elenchiamo qui di seguito alcuni punti importanti, utili per una valutazione corretta in fase di delibera dei lavori:

- la legge autorizza le imprese non iscritte all'esecuzione di lavori edili fino a fr. 30 000.-. Se queste opere, pur rientranti nei limiti dell'importo stabilito dalla LEPIC, non sono comunque di semplice esecuzione e richiedono determinante conoscenze della professione (art. 4 cpv. 2 LEPIC), devono essere eseguite da un'impresa di costruzione iscritta nell'albo cantonale (art. 4 cpv. 1 LEPIC);
- l'art. 6 RLEPIC cpv 2 dispone che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv 1 della legge. Più ditte non iscritte non possono quindi ripartire un'opera di una certa importanza o superiore ai fr. 30 000.- in parti;
- è proibito il subappalto a ditte non iscritte. La collaborazione tra una ditta iscritta nell'albo e una non iscritta è possibile unicamente se attuata come prestito di manodopera da parte della ditta non iscritta. Il cantiere deve essere gestito a completa responsabilità della ditta abilitata e l'esecuzione dei lavori è subordinata dalla continua e prevalente presenza di manodopera dipendente di quest'ultima.

Per qualsiasi informazione siamo volentieri a vostra disposizione.

Commissione di vigilanza della LEPIC  
(Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore - 1.12.1997)

c/o Ufficio Lavori sussidiati e appalti  
Via S. Franscini 17, 6500 Bellinzona  
Tel. 091 814 36 81  
Fax 091 814 44 89  
<http://www.ti.ch/albo>  
[monica.deluz@ti.ch](mailto:monica.deluz@ti.ch)